

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 667

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GALAN e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2006

Tutela del patrimonio ittico e misure per l’esercizio della pesca
nelle acque territoriali italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Le cause principali del costante e generalizzato impoverimento degli *stock* ittici nel bacino del Mediterraneo sono riconducibili:

- all'eccessivo sforzo di pesca;
- a catture di soggetti sempre più al limite della taglia commerciale consentita;
- all'impiego di attrezzature caratterizzate da una bassa selettività di cattura e quindi ad elevato impatto ambientale.

Già il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, istituiva particolari misure tecniche per la conservazione e la tutela degli *stock* ittici nel Mediterraneo. Tra queste misure, l'articolo 3, comma 1, dispone il divieto dell'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 metri, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore.

La gravità dello stato di sofferenza generalizzato delle risorse ittiche nel bacino del Mediterraneo, ed in particolare nelle acque territoriali italiane, nonché la correlata diminuzione di produttività dei sistemi è tale da far prevedere già nel breve e nel medio periodo, in assenza di idonee e tempestive misure correttive di salvaguardia dell'ambiente marino e di tutela degli *stock* ittici ivi presenti, il raggiungimento del limite di irreversibilità delle dinamiche negative ed il contestuale acuirsi di ulteriori elementi di conflitto tra le varie marinerie di pesca, la cui attività risulta comunque importante allo sviluppo socio-economico delle aree costiere.

Risulta, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il legislatore deve intrapren-

dere senza esitazioni ogni iniziativa atta ad evitare il peggioramento della grave situazione di degrado dell'ambiente marino già in atto, e ciò a partire dal recepimento della regolamentazione in essere a livello comunitario facendo cessare il regime di deroghe conseguito in questi ultimi dieci anni dallo Stato italiano, al fine di ripristinare nel tempo condizioni di sostenibilità dei mestieri di pesca a tutto beneficio di tutte le componenti socio-economiche delle comunità rivierasche e più in generale dell'intera collettività nazionale. Detta cessazione deve valere non solo per le tipologie di pesca già oggetto di divieto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1626 del 1994, ma anche per tutti gli strumenti di pesca meccanici (nel Veneto, ad esempio, turbosoffianti, vibranti, ramponi, eccetera).

Sotto i profili della programmazione e della progettazione di interventi di sostegno ed accompagnamento alla riconversione delle imprese di pesca, lo Stato e le regioni, in un rapporto di leale collaborazione, attiveranno gli strumenti operativi e finanziari di cui «ordinariamente» dispongono: Piani triennali e Programmazione del Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché promuoveranno in sede comunitaria l'attivazione di progetti pilota a livello di distretti ittici regionali/interregionali che consentano il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da gestire a scala di macroarea per favorire i necessari processi di riconversione/adeguamento delle attività di pesca.

Si sottolinea in particolare il contenuto dell'articolo 1 laddove viene indicata la

data del 1° gennaio 2008 per l'avvio del divieto di pesca con l'uso di attrezzi che comportano la distruzione del fondo marino.

Tale drastico divieto, indispensabile per invertire l'attuale stato di gravità degli *stock* ittici nazionali, è contemperato da un processo transitorio di sei anni prima di essere applicato fino al limite delle acque territo-

riali. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 è prevista l'applicazione del divieto di pesca limitatamente alla fascia costiera fino alle 3 miglia nautiche; per il triennio successivo detto divieto è esteso alle 6 miglia nautiche; dal 1° gennaio 2014 è prevista l'entrata in vigore del divieto fino al limite delle acque territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di conservare e sviluppare il patrimonio ittico presente nelle acque territoriali italiane, è vietato nelle medesime acque - a partire dal 1° gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 - l'esercizio dell'attività di pesca che comporti raschiamento del fondale marino.

Art. 2.

(Procedura)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le singole regioni, con uno o più decreti stabilisce l'elenco degli attrezzi meccanici o a strascico, nonché delle tecniche, a cui si applica il divieto di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Tempistiche)

1. È stabilita una graduale applicazione del divieto di cui all'articolo 1, secondo quanto di seguito riportato:

a) dal 1° gennaio 2008 il divieto è limitato alle 3 miglia nautiche;

b) dal 1° gennaio 2011 il divieto è esteso alle 6 miglia nautiche;

c) dal 1° gennaio 2014 il divieto è esteso al limite territoriale delle acque marine.

Art. 4.

(Procedura)

1. Entro i termini di cui all'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede d'ufficio alle conseguenti variazioni delle licenze di pesca.

Art. 5.

(Attività di monitoraggio)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni, a cui spetta il compito di sentire le Commissioni consultive locali per la pesca, provvede al monitoraggio dei parametri ambientali, degli *stock* ittici e delle componenti socio-economiche al fine di dare conto dei risultati generati dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

(Misure di accompagnamento)

1. Sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 5, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei Programmi triennali della pesca e dell'acquacoltura, definisce e sovvenziona, in concorso con gli strumenti comunitari e regionali per il sostegno del settore, gli interventi per favorire le necessarie riconversioni e gli adattamenti delle attività di pesca professionale esercitate dalle imprese di settore interessate all'applicazione della presente legge.

